

Tribunale di Monza
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

N. /2022

Creditrice opposta: e per essa

Debitrice opponente

Il G.E.

a scioglimento della riserva;

esaminato il ricorso in opposizione nell'interesse dell'esecutata

la memoria difensiva nell'interesse dell'esecutante

, le deduzioni e istanze a verbale di udienza nonché gli atti e documenti tutti allegati dalle parti e risultanti depositati nel fascicolo della procedura;

PREMESSO

- che la esecutata signora ha proposto opposizione all'esecuzione presso terzi promossa dalla esecutante

è fondata sul titolo esecutivo costituito da un mutuo fondiario con cui veniva accordata alla debitrice dal a somma originaria di € 155.000,00, eccependo quanto di seguito:

- l'inesistenza del titolo esecutivo per insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva e *ius postulandi*;

- la improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza del diritto di procedere a esecuzione forzata, trattandosi di titolo costituito da contratto di credito al consumo e attesa la esistenza nel contratto di clausole abusive, nonché per manipolazione del tasso EURIBOR, usura e anatocismo;

- in ogni caso la erroneità dei conteggi di cui alle somme precettate sia con riferimento agli interessi che all'imputazione delle rate pagate e degli incassi a seguito della distribuzione delle somme ricavate all'esito della procedura esecutiva immobiliare;

- la necessità di verifica della violazione del limite di pignorabilità dello stipendio.

Sulla base di tali premesse la debitrice ha fatto istanza per la sospensione della procedura.

A sua volta la opposta ha eccepito la inammissibilità della opposizione all'esecuzione deducendo che la esecutata aveva già proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Milano ed eccependo nonché la eventuale tardività dell'opposizione, ove ritenuta qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi.

La stessa poi ha contestato le avverse eccezioni ed argomentazioni con riferimento alla carenza del potere di rappresentanza e legittimazione nonché le ulteriori eccezioni nel merito circa la esistenza/entità del credito violazione del principio di pignorabilità.

CONSIDERATO:

- che appaiono infondate le contestazioni circa il difetto di potere di rappresentanza legale e carenza di legittimazione attiva.

Risulta infatti allegato all'atto dell'iscrizione a ruolo il mandato alle liti richiamato nel precetto e conferito agli avvocati e dal procuratore speciale dott.ssa giusta procura rilasciata dal dr. atti e parimenti richiamata in atto di precetto.

Risulta inoltre prodotta dalla creditrice, unitamente alla memoria difensiva, tutta la documentazione idonea a fornire la prova della titolarità/legittimazione da parte della e della mandataria

(vedasi procure speciali a rogito Notaio e Notaio (richiamate in precetto) nonché la documentazione concernente la cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del credito da parte del

- già

(vedasi G.U. del 7.6.2018 parte II n. 65) che a sua volta richiama la lista dei crediti indicata e depositata presso il notaio _____ nella cui lista risulta chiaramente compreso il credito/debito della esecutata, stante il riferimento esplicito al numero di cliente e di rapporto,

RILEVATO E CONSIDERATO INOLTRE:

- che la spiegata opposizione, avente ad oggetto contestazioni sulla titolarità/legittimazione attiva e sulla esistenza del diritto contenuto nel titolo e/o ammontare del credito, deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
- che deve ritenersi priva di fondamento la contestazione della opposta secondo cui, avendo la opponente già spiegato opposizione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare senza poi coltivare la detta opposizione, debba ritenersi preclusa la possibilità di riproporre le medesime domande innanzi a altro Giudice. Ed infatti, oltre a non ravvisarsi la dedotta coincidenza tra i motivi di opposizione svolti in quella e nella presente opposizione, deve ritenersi che l'avvenuta estinzione del sub procedimento di opposizione nella procedura immobiliare a causa dell'inattività delle parti, non precluda in alcun modo la riproposizione delle contestazioni, non essendosi formato alcun giudicato sul punto, nè le relative domande risultano essere state rinunciate;
- che nell'ambito della qui proposta opposizione è stato espressamente eccepito il carattere abusivo di alcune delle clausole contenute nel contratto di mutuo - titolo esecutivo - trattandosi di contratto pacificamente concluso con consumatore. Nello specifico l'opponente ha dedotto la contrarietà al Codice del Consumo delle pattuizioni sulle condizioni economiche e interessi moratori e segnatamente il carattere abusivo degli artt. 3,7 e 8 nonché degli articoli 1,2,6,15 dell'allegato B) in relazione alle condizioni generali di contratto di finanziamento;
- che Giudice dell'esecuzione, a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, è stato investito del dovere di controllo circa la presenza dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel

contratto concluso con il consumatore posto alla base del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo, in assenza di motivazione nel decreto stesso con riferimento al profilo dell'abusività delle clausole stesse. La predetta sentenza ha poi stabilito che, in ogni caso (sia che l'esito del controllo sia positivo che negativo), il Giudice dell'esecuzione dovrà avvisare l'esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole. Ancorchè la detta sentenza sia riferita al caso di contratti contenenti clausole abusive posti a fondamento di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, deve ritenersi che anche le clausole contenute, come nel caso di specie, in un contratto di mutuo avente valore di titolo esecutivo stragiudiziale, debbano essere verificate dal Giudice dell'Esecuzione – nel caso di specie in presenza di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – e, previa verifica con esito positivo in base a giudizio sommario all'esito della fase cautelare, in analogia con i principi enunciati dalla Suprema Corte nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, la questione dovrà poi in ogni caso essere rimessa alla decisione del giudice della fase di merito.

Ciò premesso e considerato, atteso il possibile carattere abusivo, ad una verifica sommaria, delle clausole contrattuali e contenute nelle condizioni generali sopra indicate dalla opponente, la procedura esecutiva deve essere sospesa in attesa del giudizio di merito.

Deve ritenersi infine priva di fondamento la eccepita violazione del limite legale di pignorabilità ex art. 545 c.p.c., atteso il contenuto della dichiarazione della terza pignorata in atti del 20.6.2022 da cui non risulta la presenza di altri pignoramenti e/o altri gravami sul trattamento retributivo, né detta circostanza risulta altrimenti documentata.

Attesa la reciproca soccombenza con riferimento ai motivi di opposizione svolti, le spese per questa fase cautelare sono integralmente compensate fra le parti.

pqm

SOSPENDE la presente procedura

ASSEGNA alla parte interessata termine di giorni 60 (sessanta) per l'introduzione del giudizio di merito nelle forme e modalità di cui all'art. 616 c.p.c.

Spese per la fase cautelare compensate fra le parti.

Monza, 10 ottobre 2023

Il G.E.

Silvia Bozzolo